



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XV - n. 1-2020**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**29**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XV – n. 1-2020  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

## **Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

## **Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

## **Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

## Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

# *La nuova assistenza spirituale per i militari ebrei nella Bundeswehr*

## *The new spiritual assistance for the Jewish military in the Bundeswehr*

STEFANO TESTA BAPPENHEIM

### RIASSUNTO

*Il 19 dicembre 2019 è stata firmata l'Intesa fra Repubblica federale tedesca e Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, per la costituzione d'un Rabbinate militare, anzi la sua ricostituzione, dato che durante la Prima Guerra mondiale l'esercito tedesco ebbe già un corpo di rabbini militari per l'assistenza spirituale ai militari ebrei. Questa nuova Intesa non ha solo lo scopo d'assicurare l'assistenza spirituale ai militari ebrei nella Bundeswehr, ma anche quello di rafforzare gli orientamenti etici e la sensibilità contro l'antisemitismo. L'inserimento, accanto alle sole altre due componenti presenti, quella cattolica e quella evangelico-luterana, della componente ebraica nell'assistenza spirituale, e gli studi di fattibilità che si stanno facendo per la componente islamica, avendo tutta una serie di disposizioni precise da osservare, dagli interdetti alimentari al riposo di shabbat, rende il sistema più complesso, ma non più fragile, al contrario: fa sì ch'esso sia più rispondente alla struttura democratica e plurale della Bundeswehr.*

### PAROLE CHIAVE

*Assistenza spirituale, militari ebrei nella Bundeswehr*

### ABSTRACT

*On 19 December 2019 the Agreement between the Federal Republic of Germany and the Central Council of the Jews in Germany was signed, for the constitution of a military Rabbinate, or rather to better say its reconstitution, given that during the First World War the army German already had a corps of military rabbis for spiritual assistance to the Jewish military. This new agreement does not only aim to ensure spiritual assistance to the Jewish military in the Bundeswehr, but also to strengthen ethical guidelines and sensitivity against anti-Semitism. The inclusion, alongside only the other two components present, the Catholic one and the Evangelical-Lutheran one, of the Jewish component in spiritual assistance, and the feasibility studies that are being done for the Islamic component, having a whole series of precise provisions to observe from food bans to shabbat rest, it makes the system more complex, but not more fragile, on the contrary: it makes it more*

*responsive to the democratic and plural structure of the Bundeswehr and, consequently, of Germany.*

KEY WORDS

*Spiritual assistance, Jewish military in Bundeswehr*

SOMMARIO: 1. *De qua agitur* – 2. *Il quadro normativo dell’Intesa con il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania* – 3. *La base normativa per l’accordo sull’assistenza spirituale ai militari ebrei* – 4. *Intesa fra la Repubblica Federale Tedesca ed il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, ente di diritto pubblico, per regolare l’assistenza spirituale militare ebraica.*

*1. De qua agitur.*

Pochi giorni or sono il Bundestag ha approvato, all’unanimità, la legge<sup>1</sup> per la ricostituzione del Rabbinate Militare nella Bundeswehr: non è una novità assoluta, giacché già durante la I Guerra mondiale l’Esercito tedesco s’era preoccupato dell’assistenza spirituale per i proprî soldati di religione ebraica, ma questa rinascita del Rabbinate militare è frutto d’un’intesa firmata a dicembre fra il Ministro della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ed il Presidente dello Zentralrat der Juden in Deutschland, Josef Schuster: essa s’affianca, riprendendole, agli analoghi accordi con la Chiesa cattolica e quella evangelica per l’assistenza spirituale nelle Forze Armate, e sono in corso commissioni di studio per cercare di giungere ad analoghe intese con la Chiesa ortodossa e con le Comunità islamiche<sup>2</sup>.

Come hanno sottolineato i due Ministri della Difesa cui si deve l’Intesa de qua<sup>3</sup>, quest’ampliamento dell’assistenza spirituale militare, che giunge ad oltre

---

<sup>1</sup> <http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2586/258650.html>

<sup>2</sup> V. HANS HEIMANN, *Zukunftsperspektiven der Militärseelsorge*, in ZEvKR, 2019, p. 125 ss.; THOMAS EISSNER, *Militärseelsorge für Muslime in der Bundeswehr*, in MS, 2018, p. 187 ss.

<sup>3</sup> La precedente Bundesverteidigungsministerin, la Dott.ssa Ursula von der Leyen, ch’ebbe l’idea iniziale ed avviò gli studi di fattibilità dell’Intesa, e l’attuale, la Dott.ssa Annegret Kramp-Karrenbauer, che l’ha firmata, v. URSULA VON DER LEYEN, *Ansprache anlässlich der Konferenz “Militärrabbiner in der Bundeswehr. Zwischen Tradition und Herausforderung”*, in AA.VV., *Militärrabbiner in der Bundeswehr*, Hentrich & Hentrich, Berlin, 2019, p. 24 ss., e ANNEGRET KRAMP-KARRENBauer, *Rede der Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, zum Gesetz zur Regelung der jüdischen Militärseelsorge (JüdMilSeelsG) vor dem Deutschen Bundestag am 15. Mai 2020 in Berlin*, in <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-der-bundesministerin-der->

cinquant'anni di distanza dall'ultimo, quello del 1967 con la Chiesa evangelica<sup>4</sup>, risponde non tanto ad un bisogno quantitativamente rilevante dettato da una massiccia presenza di militari ebrei nella Bundeswehr, quando ad una duplice valenza simbolica: da un lato, in primis, dopo il terribile periodo hitleriano, che con le leggi di Norimberga aveva escluso gli Ebrei dal pubblico impiego e dalle Forze Armate, quest'Intesa vuol essere un definitivo momento di ritorno alla normalità prenazista, dato che durante la Prima Guerra mondiale l'Esercito tedesco aveva già avuto un corpo di rabbini militari per l'assistenza spirituale ai soldati, sottufficiali ed ufficiali di quella religione<sup>5</sup>; dall'altro, in secundis, aver firmato quest'Intesa con il Consiglio centrale per l'assistenza spirituale ai militari ebrei, ed aver avviato gli studî preliminari sulla fattibilità giuridica d'analoghe intese con Musulmani<sup>6</sup> ed Ortodossi, vuol essere un preciso segnale, un fenotipo del fatto che la Germania voglia affrontare la crescente componente multireligiosa della propria popolazione arricchendo la già notevole attenzione che l'ordinamento costituzionale tedesco ha verso il fattore sociale religioso<sup>7</sup>: a dimostrazione di quanto sia inaccettabile "perché antistorica, l'opinione secondo la quale il progresso annullerebbe il pensiero religioso in quello laico"<sup>8</sup>, notiamo come la stessa Francia, la quale pure ha una lunga tradizione di *laïcité de combat*<sup>9</sup>, si proclama laica in Costituzione<sup>10</sup>, e "non riconosce né sovvenziona nessun culto" (ex art. 2 *Loi de Séparation*)<sup>11</sup>, abbia anch'essa una normativa

---

verteidigung-annegret-kramp-karrenbauer--1753654

<sup>4</sup> V. JOBST RELLER, *Die Anfänge der evangelischen Militärseelsorge*, Hartmann Miles Verlag, Berlin, 2019, p. 91 ss.; KURT HOFFMANN, *Evangelische Militärseelsorge: ein Konzept kirchlicher Erwachsenenbildung*, München, Kaiser, 1980, p. 72 ss.

<sup>5</sup> SABINE HANK, HERMANN SIMON, *Feldrabbiner im Ersten Weltkrieg*, in AA.VV., *Militärrabbiner in der Bundeswehr*, Hentrich & Hentrich, Berlin, 2019, p. 164 ss.; MARKUS SEEMANN, *Geschichtsvermittlung in der Militärseelsorge*, in AA.VV., *Geschichtsbewusstsein als Kernkompetenz: Historische Bildung in der Bundeswehr*, ZMS, Potsdam, 2020, p. 282 ss.

<sup>6</sup> Cosa peraltro già riuscita ad Amburgo, v. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Accordo fra Libera Città Anseatica di Amburgo e comunità islamiche locali. Un prototipo per la Germania, una prospettiva per altri Paesi?*, in AA.VV., *Comunità islamiche in Italia*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 533 ss.

<sup>7</sup> FABIO FEDE, STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laïcité di Parigi alla nominatio Dei di Berlino, passando per Roma*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 39 ss.

<sup>8</sup> MARIO TEDESCHI, *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in AA.VV., *Studî in onore di G. Saraceni*, Jovene, Napoli, 1988, p. 499.

<sup>9</sup> PIERLUIGI CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laïcité per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1-2018.

<sup>10</sup> MARIA D'ARIENZO, *La "religione della laïcité" nella Costituzione francese*, in PAOLO BECCHI, VINCENZO PACILLO, *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013, p. 139 ss.

<sup>11</sup> PATRICK VALDRINI, *Il principio di laïcité nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei cittadini*, in *Eph.*, 2015, p. 39 ss.

ad hoc sull'assistenza spirituale alle Forze Armate<sup>12</sup>.

Il GG tedesco non definisce la Germania come Stato laico, ma contiene, nel preambolo, un adorcismo, un'invocazione esplicita a Dio<sup>13</sup>: già nei lavori parlamentari unanime fu l'opinione che il preambolo non fosse un mero elemento decorativo o retorico, bensì contenesse dichiarazioni, valutazioni e precetti giuridicamente rilevanti<sup>14</sup>, cosa più volta ribadita e sottolineata dal *BVerfG*<sup>15</sup>.

Dopo la sua estensione anche ai Länder dell'ex DDR, il GG, diventato la Costituzione di tutti i Tedeschi, venne sottoposto ad una revisione, per la quale Bundesrat e Bundestag nominarono una commissione congiunta, che in 26 sedute, dal 16 gennaio 1992 al 28 ottobre 1993, preparò il nuovo testo; il dibattito interessò anche il preambolo, ma la proposta di cancellare il riferimento a Dio venne respinta dalla commissione con 52 voti contro 4<sup>16</sup>; da notare, poi, come anche le Costituzioni di quasi tutti i Länder, compresi quelli dell'ex-DDR, contengano espressi riferimenti a Dio<sup>17</sup>.

## 2. Il quadro normativo dell'Intesa con il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania

La base normativa fondamentale è costituita dal combinato disposto dell'art. 140 GG con l'art. 141 WRV, e dall'art. 4 GG, l'articolo della libertà

---

<sup>12</sup> Décret n. 64-498, del 1 giugno 1964, "portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées", in JO, 5 giugno 1964, pp. 4802 ss.; décret n. 2005-248, del 16 marzo 2005, "modifiant le décret n. 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées", in JO, 18 marzo 2005, p. 4601; décret n. 2008-1524 del 30 dicembre 2008, "relatif aux aumôniers militaires", in JO, 31 dicembre 2008, n. 148; décret n. 2011-1983, del 28 dicembre 2011, "modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux aumôniers de la défense", in JO, 29 dicembre 2011, n. 13.

<sup>13</sup> JÖRG ENNUSCHAT, 'Gott' und Grundgesetz', in *NJW*, 1998, p. 953 ss.; STEFANO TESTA BAPPENHEIM, 'Veluti si Deus Daretur': Dio nell'ordinamento costituzionale tedesco, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Ius divinum*, Marcianum Press, Venezia, 2010, p. 253 ss.; PETER HÄBERLE, *Gott im Verfassungsstaat?*, in ID., *Rechtsvergleich im Kraftfeld des Verfassungsstaates*, Duncker & Humblot, Berlin, 1992, p. 216 ss.; STEPHAN MÜCKL, *Säkularer Staat und Religion. Zum staatskirchenrechtlichen Prinzip der Säkularität*, in GERHARD ROBBERS, *Gelebte Wissenschaft. Geburtstagssymposium für Alexander Hollerbach zum 80. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin, 2012, p. 35 ss.

<sup>14</sup> *JöR*, n.F., 1 (1951), p. 41.

<sup>15</sup> V. *BVerfGE* 5, p. 85 ss., ed in *NJW*, 1956, p. 1393 ss.; *BVerfGE* 12, p. 45 ss., ed in *NJW*, 1961, p. 355 ss.; *BVerfGE* 36, p. 1 ss., ed in *NJW*, 1973, p. 1539 ss.; *BVerfGE* 77, p. 137 ss., ed in *NJW*, 1988, p. 1313 ss.

<sup>16</sup> Cfr. *Vor Verzicht auf Gottesbezug gewarnt*, in EPD, XXV (1993), n. 21, p. 12; *Präambel soll Gottesbezug enthalten*, *ivi*, XXVI (1994), n. 8, p. 9.

<sup>17</sup> STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Cenni sulla costituzionalizzazione delle radici cristiane in Germania*, in *IE*, 2006, p. 755 ss.

religiosa, ove viene *expressis verbis* stabilito che “Nessuno può venir obbligato al servizio militare armato contro la sua coscienza”<sup>18</sup>; ebbene, nel sistema dell’assistenza spirituale alla Bundeswehr, questo “superiore sentimento di doverosità”, o di “doverosità eminente”<sup>19</sup> è oggetto di specifici corsi di formazione, i *Lebenskundliche Unterrichten*<sup>20</sup>; il secondo ubi consistam normativo è l’art. 36 del *Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten*, per il quale “Il soldato ha un diritto assoluto all’assistenza spirituale ed alla libera pratica religiosa. La partecipazione alle funzioni religiose è volontaria”<sup>21</sup>.

A queste due disposizioni normative si associa l’ultimo ordine di servizio generale, il n. A-2600/1<sup>22</sup>, che dedica un’intera sezione alla tematica dell’assistenza spirituale e della pratica religiosa:

“6.3.6 Assistenza spirituale e pratica religiosa.

670. Tutti i militari hanno un diritto assoluto all’assistenza spirituale ed alla libera pratica religiosa.

671. L’assistenza spirituale nella Bundeswehr è un contributo, desiderato e sostenuto dallo Stato e svolto dalle Chiese alla sicurezza della libera attività religiosa ed all’accompagnamento spirituale e religioso dei militari. Essendo parte dell’attività ecclesiastica, è affidata e sottoposta alle Chiese. Essa è quindi Chiesa fra i militari e le loro famiglie e *partnerschaft* registrate, essa è un settore autonomo della Bundeswehr.

672. L’attività d’assistenza spirituale deve dare agli appartenenti alla Bundeswehr la possibilità di discutere con gli assistenti spirituali, accanto a questioni stricto sensu religiose, anche questioni personali. Funzioni religiose, battesimi, matrimoni e funerali, vita comunitaria di tipo parrocchiale, collaborazione con ricorrenze e feste militari, assistenza dei militari e star loro accanto in caso di ferite o morte, sono esempi dell’attività d’assistenza spirituale. In azione, l’assistenza spirituale ai militari contribuisce grandemente ad affrontare insieme ai militari problemi personali del tutto particolari, fino ad esperienze al limite della vita umana, ed a ridurre il peso spirituale.

---

<sup>18</sup> V. PIERLUIGI CONSORTI, *Il servizio civile volontario come forma di difesa della Patria*, in *Reg.*, 2005, p. 549 ss.; MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *L’obiezione di coscienza al militare, diritto inviolabile dell’uomo e del cristiano*, in AA.VV., *Scritti in onore di P. Gismondi*, Milano, 1991, I, p. 33 ss.; MARCO IMPAGLIAZZO, *Guerra e religione nel Novecento*, in AA.VV., *Le guerre in un mondo globale*, Roma, 2017, p. 277 ss.

<sup>19</sup> V. PIERO BELLINI, *Libertà dell’uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in AA.VV., *Teoria e prassi delle libertà di religione*, il Mulino, Bologna, 1975, p. 128.

<sup>20</sup> <https://www.bundeswehr.de/de/betreuung-fuersorge/militaerseelsorge/katholische-militaerseelsorge/auftrag-und-angebote/lebenskundlicher-unterricht>

<sup>21</sup> [https://www.gesetze-im-internet.de/sgl\\_36.html](https://www.gesetze-im-internet.de/sgl_36.html)

<sup>22</sup> Edizione del 2017, valido fino al 2022.

673. Il personale ecclesiastico è, nello svolgimento della propria attività d'assistenza spirituale, sottoposto esclusivamente al diritto interno della propria confessione religiosa ed assolutamente indipendente da disposizioni statali. Esso è sottoposto alle disposizioni militari per l'attività comune.

674. Nella Bundeswehr è massimamente tutelata la libertà religiosa, di fede e di coscienza, per tutte le comunità religiose e di visione filosofica del mondo. Da ciò deriva il preciso obbligo per le autorità militari, a prescindere dalle loro personali convinzioni in merito alle questioni religiose, di prendere misure concrete per aiutare e collaborare con le attività di assistenza spirituale. Le autorità militari devono garantire ogni possibile sostegno ed aiuto agli assistenti spirituali nello svolgimento della loro missione. Esse devono garantire loro la possibilità di intervenire su tutti gli aspetti fondamentali dell'organizzazione interna e degli ordini di servizio. Esse sono obbligate a garantire a tutti i militari la libera pratica religiosa, a prescindere da quale sia la comunità religiosa di appartenenza<sup>23</sup>.

Vediamo in dettaglio: fino ad ora v'erano solo due assistenze spirituali confessionali: quella cattolica<sup>24</sup> e quella evangelico-luterana<sup>25</sup>; la base normativa della prima, che dal punto di vista del diritto canonico si basa oggi sulla Cost. Ap. 'Spirituali Militum Curae'<sup>26</sup>, oltre agli articoli costituzionali ricordati, è l'art. 27 del Concordato del 1933<sup>27</sup>, mentre la base normativa della seconda è duplice: per i Länder 'storici' della Repubblica federale tedesca, è l'Accordo sull'assistenza spirituale nella Bundeswehr fra l'EKD e la Germania, del 1957<sup>28</sup>, e per quelli dell'ex DDR, invece, è l'analogo accordo del 12 giugno 1996, poi unificate nell'Intesa generale a livello federale del 16 marzo 2002<sup>29</sup>.

---

<sup>23</sup> <https://www.bmvg.de/resource/blob/13998/01082632986ceeb2c82c36c61785fec9/b-01-02-01-download1-data.pdf>

<sup>24</sup> WALTER LOSCHIDER, *Militärseelsorge im Beamtenstatus?*, in BALDUR HERMANS (a cura di), *Zeugnis des Glaubens – Dienst an der Welt, FS Franz Kardinal Hengsbach*, Werry, Mülheim an der Ruhr, 1990, p. 783 ss.; JÖRG ENNUSCHAT, *Sollen Militärgeistliche Staats- oder Kirchenbeamte sein?*, in *ZevKR*, 1996, p. 419 ss.

<sup>25</sup> JUAN IGNACIO ARRIETA, *El ordinariato castrense*, in *IC*, 1986, p. 731 ss.; EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della 'communio Ecclesiarum'*, in *FI*, 1996, p. 337 ss.; JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Les ordinariats aux Armées dans la constitution apostolique Spirituali Militum Curae*, in *Eph. Th. Lov.*, 1988, p. 173 ss.

<sup>26</sup> [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost\\_constitutions/documents/hf\\_jp-ii\\_apc\\_19860421\\_spirituali-militum-curae.html](http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae.html)

<sup>27</sup> [http://www.vatican.va/roman\\_curial/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19330720\\_santa-sede-germania\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curial/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19330720_santa-sede-germania_it.html)

<sup>28</sup> <https://kirchenrecht-ekd.de/document/3141>

<sup>29</sup> JÖRG ENNUSCHAT, *Militärseelsorge in Deutschland: verfassungsrechtliche und rechtspolitische Perspektiven*, in *ZEvKR*, 2019, p. 107 ss.

In Germania l'assistenza spirituale ed i ministri di culto ad essa dedicati sono al di fuori della gerarchia militare: sia la Cappellania evangelica per la Bundeswehr quanto l'Ordinariato militare cattolico non sono gerarchicamente subordinati al Ministero della Difesa, ed i ministri di culto preposti sono civili<sup>30</sup>; per quanto riguarda specificamente l'Ordinariato cattolico, notiamo come esso, nella normativa attuale, in Germania non costituisca diocesi autonoma, bensì sia un incarico che viene affidato ad un Vescovo già titolare<sup>31</sup>, non abbia potere d'incardinazione e s'avvalga perciò di sacerdoti diocesani che vengono incaricati dell'assistenza spirituale militare, pur restando incardinati nelle rispettive diocesi<sup>32</sup>.

Cappellania ed Ordinariato militare sono alle dipendenze del Ministero della Difesa, ed alla loro direzione troviamo i decani militari generali evangelici ed il vicario militare generale cattolico: essi sono subordinati, per quanto riguarda le questioni ecclesiastiche, ai Vescovi militari, che non sono in un rapporto di dipendenza subordinata con lo Stato, e vengono nominati dalle rispettive confessioni religiose, in accordo con lo Stato.

Il rapporto di proporzionalità è stabilito sulla base dell'Intesa con la Chiesa evangelico-luterana: ex art. 3 comma 1, infatti, è previsto un cappellano militare ogni 1500 soldati luterani, e questo parametro è stato adottato anche per i cappellani cattolici, ma sarà probabilmente modificato per stabilire il numero dei rabbini della Bundeswehr, dato che il numero dei militari di religione ebraica non supera le 300 unità, ciò che, sulla base del criterio appena visto, escluderebbe a priori la presenza di qualsivoglia assistenza spirituale ebraica.

Notiamo, tuttavia, come i cappellani militari cattolici e protestanti siano ex lege obbligati a prestare assistenza spirituale, al di fuori di quanto sia specificamente attinente a riti, cerimonie o sacramenti, anche ai militari di altre confessioni religiose, se venisse richiesto il loro aiuto; l'informazione sull'appartenenza religiosa, poi, è un dato sensibile noto solo agli Uffici amministrativi, per il pagamento del Kirchensteuer, vale a dire che è tenuto segreto anche agli

---

<sup>30</sup> <https://www.bmvg.de/de/themen/personal/fuer-und-seelsorge>; <https://www.katholische-militaerseelsorge.de/geschichte/militaerseelsorge-in-der-bundeswehr/>; TORBJORN OLSEN, *Die kirchlich-juridische Natur des Militärordinariats*, Duncker und Humblot, Berlin, 1998, p. 219 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, voce *Ordinario militare*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma, 1990; Id., *Cappellani militari e riforma delle Forze armate*, in *AS*, 1999, p. 365 ss.

<sup>31</sup> A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, S.Em.za Wendel (Arcivescovo di Monaco di Baviera), S.Em.za Hengsbach (Vescovo di Essen), S.E. Kredel (Arcivescovo di Bamberg), S.E. Dyba (Vescovo di Fulda), S.E. Mixa (Vescovo di Augusta), e S.E. Overbeck (Vescovo di Essen), attualmente titolare dell'incarico.

<sup>32</sup> Cfr. ORAZIO CONDORELLI, *Esercizio del ministero e vincolo gerarchico nella storia del diritto della Chiesa*, in LUIS NAVARRO (a cura di), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 41 ss.

stessi cappellani militari, che possono venire a conoscenza della fede religiosa d'un militare solo se fosse questi a rivelarla.

Qual è l'estensione e l'ampiezza dell'assistenza spirituale militare, secondo la normativa tedesca? Ebbene, benché la disposizione letterale dell'art. 36 SoldatenG parli solo di soldati attivi, durante gli stessi lavori parlamentari venne chiarito come, per lo Stato, possano rivolgersi ai cappellani militari non solo i militari in servizio, ma anche quelli in pensione, ed anche le loro famiglie, dato che si vuole programmaticamente evitare, dopo le terribili esperienze del passato, che le Forze Armate vengano viste come un'entità separata dalla società civile della Germania postbellica, che è uno Stato liberaldemocratico, concetto assunto ed espresso anche dal supremo tribunale amministrativo, il Bundesverwaltungsgericht, secondo il quale l'assistenza spirituale alle Forze Armate è "per sua natura" necessariamente implicita nel combinato disposto del riconoscimento, nel GG, da un lato della libertà religiosa come diritto fondamentale, e dall'altro della Germania come Stato democratico, e dunque in quanto tale le Forze Armate non possono né debbono essere separate e distaccate dal popolo, nel senso che i militari non sono *aliquid alii* rispetto agli altri cittadini, ma sono dei cittadini in uniforme, e quindi non possono venir privati dei diritti fondamentali di cui godono come cittadini<sup>33</sup>; l'art. 36 comma 1, rinvia per i dettagli organizzativi alle intese con le confessioni religiose, e sia l'art. 27 comma 1 del Concordato, sia l'art. 7 comma 1 dell'Intesa con la Chiesa evangelico-luterana ricomprendono *expressis verbis* anche le famiglie dei militari fra i fedeli affidati al cappellano militare della rispettiva confessione religiosa<sup>34</sup>.

Un punto centrale della questione dell'assistenza spirituale ai militari della Bundeswehr è la domanda irrisolta su quei militari appartenenti a confessioni che non abbiano un'intesa, e dunque non abbiano una struttura di cappellani militari, com'era fino ad oggi anche per gli Ebrei, e come continua ad essere per i Musulmani: una tale assenza, però, non viola il principio costituzionale d'eguaglianza e di non discriminazione: la dottrina è al riguardo concorde nel ritenere che ex art. 36 comma 1 della Soldatengesetz, ed ex art. 141 WRV in combinato disposto con l'art.140 GG, dal punto di vista normativo-costituzionale non vi sia un obbligo da parte dello Stato d'istituire cappellanie militari anche per altre confessioni, dato che lo Stato è neutrale dal punto di vista

---

<sup>33</sup> BVerwG, ordinanza dell'11 agosto 1972, n. 1/wb/156.71; v. JENS MÜLLER-KENT, *Militärseelsorge im Spannungsfeld zwischen kirchlichen Auftrag und militärischer Einbindung*, Steinmann & Steinmann, Hamburg, 1990, p. 379 ss.

<sup>34</sup> DETLEF BALD, KARL MARTIN, *Militärseelsorge, Kultursteuern und das Staat-Kirche-Verhältnis*, Nomos, Baden-Baden, 1997, p. 81 ss.

religioso, e così come non è lo Stato, né i Länder, né i singoli Comuni a poter prendere l'iniziativa di decidere la costruzione d'un edificio di culto, né l'istituzione d'una parrocchia, o diocesi, *aut similia*, nel campo civile, così non può essere lo Stato, né la Bundeswehr, a farsi promotore della creazione d'una data cappellania militare, perché in tal caso commetterebbe una discriminazione a danno dei militari aderenti ad un'associazione filosofica di visione del mondo, od atei, od anche religiosi ma d'una confessione religiosa numericamente tanto esigua da non poter organizzare una propria assistenza spirituale militare, sicché spetta alle confessioni religiose interessate farsi promotrici di tale iniziativa<sup>35</sup>.

Giacché, come abbiamo detto, l'assistenza spirituale militare delle minoranze religiose è questione irrisolta, sono sorte spesso controversie giudiziarie al riguardo: ad ex, un militare che appartenga, nella vita civile e quindi anche nella Bundeswehr, ad una confessione religiosa numericamente esigua non può pretendere d'essere assegnato solo a comandi o basi militari nelle cui vicinanze vi siano luoghi di culto della confessione *de qua*<sup>36</sup>; la Bundeswehr, *in secundis*, deve garantire ai proprî militari ebrei e musulmani, che per ragioni religiose hanno l'interdetto del majale, la possibilità d'avere sempre accesso ad un'alimentazione conforme ai loro precetti religiosi, non solo negli accuartieramenti in Germania, ma anche nel caso di missioni operative sul campo, e non può sottrarsi a tale obbligo accampando ragioni di complessità logistica o di costi troppo elevati<sup>37</sup>.

### *3. La base normativa per l'accordo sull'assistenza spirituale ai militari ebrei*

Al cuore del diritto ecclesiastico in Germania si trovano, per ragioni storiche, Cattolicesimo e Protestantismo, ciò che è dovuto alle vicende storiche della cristianizzazione tedesca, ed al numero dei fedeli di queste due grandi confessioni cristiane<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> V. MARTIN GRITZ, *Militärseelsorge – Kirche unter Soldaten*, in AA.VV., *Zeugnis und Dienst. Zum 70. Geburtstag von Bischof Dr. Franz Hengsbach*, Kamp, Bochum, 1980, p. 227 ss.

<sup>36</sup> BVerwG, sentenza del 28 marzo 1979, in AA.VV., *GG Kommentar*, Beck, München, 2013, art. 4, n. 108.

<sup>37</sup> BVerwG, sentenza del 10 gennaio 1979, *ivi*, art. 4, nn. 112 ss.

<sup>38</sup> Cfr. MARCO VENTURA, *Faith vs. Identity. The Protestant Factor in Contemporary European Freedom of religion or Belief*, in AA.VV., *The Protestant Reformation in a Context of Global History. Religious Reforms and World Civilisations*, Bologna/Berlin, il Mulino/Duncker & Humblot, 2017, p. 193 ss.; MARIA D'ARIENZO, *Il contributo del pensiero riformato del XVI secolo all'ermeneutica della laicità*, in AGFS, 2018, p. 697 ss.; STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*,

Il diritto ecclesiastico tedesco trova i propri *ubi consistam* in alcuni principi generali (le confessioni religiose come corporazioni, od enti, di diritto pubblico, la parità di condizioni, la non discriminazione, la neutralità dello Stato, la presenza di Concordato ed Intese), preordinati a regolamentare, dal punto di vista del diritto statale, il fenomeno sociale religioso.

Un particolare fenotipo del diritto ecclesiastico tedesco si trova nell'intesa stipulata fra la Repubblica federale tedesca ed il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, il 27 gennaio 2003: il suo preambolo riconosce e sottolinea la "particolare responsabilità del popolo tedesco per la vita ebraica in Germania", come conseguenze degli "inenarrabili dolori ed orrori che la popolazione ebraica ha dovuto patire in Germania dal 1933 al 1945", ed esprime il desiderio di propiziare sia la ricostruzione della vita ebraica in Germania, sia la ripresa di amichevoli relazioni fra la comunità ebraica tedesca e lo Stato.<sup>39</sup>

L'Intesa prosegue poi, all'art. 1, con le garanzie delle prestazioni statali a favore del Consiglio centrale e degli altri enti ecclesiastici ebraici in Germania, su cui grava l'obbligo d'accogliere tutte le correnti interne all'Ebraismo; l'art. 2 stabilisce l'ammontare dei contributi statali annuali, tredici milioni di euro, al Consiglio centrale, secondo modalità di pagamento precisate dall'art. 3; l'art. 4 fissa una verifica annuale dell'impiego di questo contributo statale, affidata ad una società di revisione contabile indipendente scelta di comune accordo; l'Intesa prosegue poi con disposizioni sulle scuole superiori per gli studi ebraici, sull'archivio centrale per lo studio della storia degli Ebrei in Germania, sui cimiteri ebraici, sui luoghi di culto, e si chiude poi con l'art. 8, che contiene una clausola d'eterna e perpetua amicizia fra Germania ed Ebrei tedeschi<sup>40</sup>.

Questa Intesa con le Comunità ebraiche, però, ha posto un problema giuridico non irrilevante, dato che, a differenza della Costituzione di Weimar, il GG non affida al Governo federale nessuna competenza legislativa in merito ai principi fondamentali per diritti e doveri delle confessioni religiose; la soluzione è stata trovata basando l'Intesa fra Stato tedesco e Comunità ebraiche su un articolo del GG del tutto estraneo rispetto a quelli relativi alla libertà religiosa ed al diritto ecclesiastico: l'art. 72 comma 1, in combinato disposto con l'art. 74 comma 1 num. 9 GG, ossia gli articoli relativi al risarcimento dei danni causati dalla guerra: l'Intesa, infatti, fa expressis verbis riferimento alla ricostituzione delle radici culturali ebraico-tedesche, alla ricostruzione d'una

---

*profili giuridici comparati*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2019, p. 444 ss.

<sup>39</sup> MARTIN DEMEL, *Gebrochene Normalität*, Mohr Siebek, Tübingen, 2011, p. 280 ss.

<sup>40</sup> <https://www.gesetze-im-internet.de/zjdvt/BJNR159800003.html>

comunità ebraica in Germania, ai compiti sociali e d'integrazione e promozione democratica del Consiglio centrale: come ha notato la dottrina, però, qui si parla di restituzioni e risarcimenti in senso morale, non dei concreti e specifici danni materiali causati dalla guerra, di cui parla il GG, quindi l'Intesa stessa non è del tutto sicuro sia saldamente e validamente ancorata a livello costituzionale, basandosi su un'interpretazione ad hoc che ha voluto creare, per questo caso specifico, una competenza federale che di per sé non esisterebbe, e che rende probabilmente – stante il quadro storico di riferimento – quest'Intesa con le Comunità ebraiche un modello non replicabile per altre future confessioni religiose, per le quali non si potranno applicare gli articoli costituzionali relativi alla ricostruzione ed al risarcimento dei danni bellici.

La dottrina, peraltro, pur consapevole della specialissima e particolarissima valenza che quest'Intesa fra lo Stato tedesco e le Comunità ebraiche indubbiamente ed ovviamente ha, si è detta estremamente perplessa sulla possibilità di resistenza della legge che ha ratificato questa Intesa nel caso d'una sua impugnazione dinanzi al Bundesverfassungsgericht, ritenendo che, da un lato, molto probabilmente non sopravviverebbe, dato che si poggia su una base costituzionale formalmente inesistente, creata da una volontà politica, ma che, dall'altro lato, altrettanto probabilmente, essendo sorretta da una volontà politica, non verrà mai impugnata, a sottolineare l'assoluta unicità di questa legge<sup>41</sup>.

#### *4. Intesa fra la Repubblica Federale Tedesca ed il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania, ente di diritto pubblico, per regolare l'assistenza spirituale militare ebraica.*

##### Preambolo

Desiderando assicurare la libera pratica religiosa per i militari di religione ebraica, ed ampliare l'assistenza spirituale militare nell'Esercito tedesco anche agli Ebrei, ricordando il precedente storico dei 'Rabbini da campo' nelle Forze Armate tedesche, ed orgogliosamente consapevoli che dopo la Shoah vi sono oggi militari ebrei che come cittadini in uniforme prestano servizio nell'Esercito, come pure nella consapevolezza che l'Ebraismo è una parte della società democratica della Repubblica Federale tedesca, la Repubblica federale tedesca stipula con il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania (ZJD) la seguente Intesa:

---

<sup>41</sup> MICHAEL WOLFFSOHN, *Militärrabbiner für die Bundeswehr?*, in AA.VV., *Militärrabbiner in der Bundeswehr*, cit., p. 99 ss.

## Prima parte – Principî fondamentali

### Art. 1.

Viene istituita stabilmente per l'Esercito tedesco l'assistenza spirituale per i militari ebrei.

### Art. 2.

L'assistenza spirituale ebraica, in quanto parte dell'assistenza religiosa, viene regolata in accordo e sotto la guida del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania.

La creazione della struttura organizzativa per l'assistenza spirituale ai militari ebrei ed i relativi costi sono a carico dello Stato.

### Art. 3.

L'assistenza spirituale ebraica è principalmente svolta da rabbini e rabbine militari.

Innanzitutto, per garantire una ampia assistenza fondamentale in Patria ed all'estero, come pure l'accompagnamento in specifiche missioni all'estero, è necessario convocare un numero stabile e certo di rabbini e rabbine militari. Essi possono venir aumentati in caso di necessità.

I compiti di assistenza spirituale possono venir garantiti da rabbini e rabbine anche nelle strutture ausiliarie e di sussistenza.

### Art. 4.

Compiti dei rabbini e delle rabbine militari sono insegnare la Halakha (il diritto ebraico), decidere su questioni religiose, assicurare il rispetto delle mitzvoth e l'assistenza spirituale stabile in Germania ed all'estero, come pure l'accompagnamento in caso di missioni e compiti speciali.

Nello svolgimento di questi compiti essi sono completamente indipendenti da ordini e direttive statali.

### Art. 5.

Nell'ambito dei doveri e dei compiti di servizio, ai militari ebrei deve essere data la possibilità di svolgere le proprie pratiche religiose ebraiche.

Parte Seconda. Iscrizione dei militari ebrei nella Comunità ebraica civile locale.

### Art. 6.

I militari ebrei vengono iscritti nella comunità ebraica civile locale. Non è prevista la creazione di comunità ebraiche militari.

Art. 7.

I rabbini e le rabbine militari offrono assistenza spirituale anche ai militari che non fossero di religione ebraica, se questi lo richiedono.

L'assistenza spirituale militare ebraica ricomprende anche i familiari dei militari ebrei.

Parte terza. Il Rabbino militare federale

Art. 8.

La direzione e supervisione religiosa dell'assistenza spirituale militare ebraica spetta al Rabbino militare federale.

Art. 9.

Il Rabbino militare federale viene nominato dal Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania. Il Consiglio Centrale si consulta prima con il Governo federale, per assicurarsi che dal punto di vista statale non vengano sollevate rilevanti obiezioni contro la persona designata per l'ufficio di Rabbino militare federale.

Il Rabbino militare federale non instaura un rapporto di lavoro con la Repubblica Federale tedesca. Egli riceve dallo Stato un'indennità di servizio e per spese di rappresentanza. Le spese per materiali legate allo svolgimento dell'assistenza spirituale militare ebraica sono rimborsate. Egli riceve un rimborso per le spese di viaggio.

Il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania può revocare il Rabbino militare federale. Esso comunica al Governo federale questa decisione di revoca con un ragionevole anticipo e gli sottopone il prima possibile la nuova persona che ha scelto per l'incarico.

Art. 10.

Il Rabbino militare federale è competente per tutte le questioni religiose correlate all'assistenza spirituale per i militari ebrei, in particolare per:

La nomina dei rabbini e delle rabbine nel loro incarico d'assistenza spirituale militare,

La suprema autorità di controllo e vigilanza sull'attività 'di servizio' dei rabbini e delle rabbine, con esclusione della vigilanza e controllo sulla loro attività religiosa stricto sensu, che spetta al Consiglio Centrale,

La definizione delle linee-guida religiose per la formazione dei rabbini e delle rabbine militari, e la verifica della loro attuazione,

La convocazione di periodiche riunioni di servizio dei rabbini e delle rabbine militari,

la visita-ispezione dei rabbini e delle rabbine militari, come pure la visita dei militari ebrei,

la definizione degli ordini di servizio,

la redazione di contributi scritti per l'assistenza spirituale militare ebraica, la supervisione ed il controllo sul rispetto delle normative per gli alimenti cacher e sul rispetto dei previsti riti per la preghiera e i giorni festivi ebraici,

l'inaugurazione di luoghi per la preghiera per l'assistenza spirituale ebraica,

la definizione di linee-guida per l'assistenza spirituale ai militari ebrei in collaborazione con le comunità ebraiche locali civili e con i Rabbinati militari delle Forze Armate di altri Paesi,

l'assistenza spirituale per i prigionieri di guerra ebrei.

Nell'ambito della sua responsabilità religiosa per l'assistenza spirituale ebraica, il Rabbino militare federale può indirizzare discorsi e comunicazioni scritte ai militari ebrei nelle comunità ebraiche locali civili come pure ai rabbini ed alle rabbine.

Art. 11.

Disposizioni e linee-guida del Rabbino militare federale devono assolutamente essere considerate come rientranti nel diritto all'autodeterminazione religiosa cui ha diritto il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania. Qualora riguardassero anche questioni statali, hanno però bisogno del placet del Ministero federale della Difesa.

Parte quarta. Il Rabbinato militare

Art. 12.

Per il disbrigo dei compiti d'amministrazione centrale dell'assistenza spirituale ebraica, viene istituito a Berlino un Rabbinato militare come ufficio federale, che è direttamente subordinato al Ministero federale della Difesa.

I rabbini e le rabbine militari appartengono al Rabbinato militare. Essi possono svolgere i propri compiti anche in uffici e strutture periferiche del Rabbinato militare.

Art. 13.

Il Ministero federale per la Difesa affida in accordo col Consiglio Centrale l'amministrazione del Rabbinato militare ad un direttore o ad una direttrice (direttore o direttrice del Rabbinato militare), che può, in accordo col Consiglio Centrale, avanzare proposte al Rabbino militare federale. Il direttore o la direttrice del Rabbinato militare deve assolutamente essere di religione ebraica.

Il direttore o la direttrice del Rabbinate militare è agli ordini del Rabbino militare federale sia per le questioni amministrative che per quelle religiose. Nella misura in cui egli/ella, insieme all'assistenza spirituale ebraica, si occupa delle correlate questioni amministrative statali, è agli ordini del Ministero federale della Difesa.

Il Rabbino militare federale può delegare al direttore/direttrice del Rabbinate alcune delle competenze che gli sono affidate ex art. 10 comma 1.

#### Parte quinta. Rabbini e rabbine militari

##### Art. 14.

I rabbini e le rabbine militari hanno un incarico religioso. Svolgendo questo compito essi sono, per quanto riguarda la *Halakha*, sottoposti solo alle sue disposizioni e precetti, e quindi sono indipendenti da disposizioni statali. Per il resto, la loro posizione giuridica viene regolata dalle disposizioni seguenti.

##### Art. 15.

I rabbini e le rabbine militari devono assolutamente:

1. Avere almeno un diploma triennale di una scuola superiore riconosciuta dallo Stato od un titolo di studio equipollente,
2. Aver conseguito un diploma da rabbino (*smicha*) riconosciuto dal Consiglio centrale,
3. Aver già svolto per almeno tre anni funzioni rabbiniche in un ente ebraico.

Con accordo del Ministero federale della Difesa e del Rabbino militare federale, i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del comma precedente possono venir dispensati.

##### Art. 16.

I rabbini e le rabbine militari vengono inserite, su proposta del Rabbino militare federale e con il placet del Ministero federale della Difesa, dapprima per un periodo di prova di tre mesi nell'assistenza spirituale militare. Con l'accordo del Consiglio Centrale, il periodo di prova può essere prorogato fino ad ulteriori tre mesi.

I rabbini e le rabbine militari, durante il periodo di prova, sono legati da un contratto di diritto privato.

##### Art. 17

Dopo il periodo di prova, rabbini e rabbine vengono assunti con un contratto pubblico a tempo determinato. Se vengono affidati loro compiti direttivi

nell'assistenza spirituale militare, vengono assunti con contratto a tempo indeterminato.

Ai rabbini ed alle rabbine militari che vengono assunti a tempo indeterminato, si applicano le norme contrattuali e retributive per i dipendenti pubblici federali, per tutto ciò che in questa Intesa non sia diversamente regolato.

I rabbini e le rabbine vengono incaricati per un periodo di sei anni, al termine dei quali termina anche il rapporto di dipendente pubblico. Il periodo di servizio può essere prorogato una volta fino ad altri sei anni. In questo periodo per i rabbini e le rabbine si applicano le norme per i dipendenti federali a tempo indeterminato, per tutto ciò che in questa Intesa non sia diversamente regolato. Il § 66 comma 2 sottocomma 4 della legge sul pubblico impiego non si applica.

#### Art. 18.

Proposte per la nomina, la proroga o la revoca di rabbini e rabbine militari hanno bisogno del placet del Consiglio Centrale, in caso di dissenso si cerca una soluzione concorde.

In tutte le decisioni di particolare importanza su questioni personali di rabbini e rabbine militari, il Ministero federale della Difesa deve chiedere un parere al Consiglio Centrale.

#### Art. 19.

Nelle questioni religiose, i rabbini e le rabbine militari sono sottoposti alla direzione ed alle disposizioni amministrative del Rabbino militare federale (art. 10 comma 1 n. 2). Sono sottoposti a quella del Consiglio Centrale per le questioni religiose *stricto sensu*.

Per i rabbini e le rabbine, a tempo determinato od a tempo indeterminato, la suprema autorità amministrativa cui fanno capo è il Ministero federale della Difesa,

La diretta e immediata autorità amministrativa di cui debbono seguire le direttive è il direttore o la direttrice del Rabbinato militare.

#### Art. 20.

I rabbini e le rabbine sono da revocare, nel rispetto delle norme giuridiche, se:

Il loro diploma di rabbino (*smicha*) perde il riconoscimento da parte del Consiglio centrale,

In conseguenza di gravi violazioni dei loro doveri religiosi hanno perso la fiducia del Consiglio Centrale, oppure la loro permanenza nell'incarico avrebbe potuto nuocere grandemente alla credibilità della percezione dei doveri

religiosi od all'autorevolezza del Consiglio Centrale,

Dietro proposta del Rabbino militare federale, se l'impiego del rabbino o della rabbina militare de quibus al servizio di una comunità ebraica locale o d'altra organizzazione è di grande interesse per la comunità ebraica locale o l'altra organizzazione, o

Dietro richiesta del rabbino o della rabbina militare, ex § 33 della legge sul pubblico impiego federale.

#### Parte sesta. Collaboratori

##### Art. 21.

Ai rabbini ed alle rabbine militari vengono messi a disposizione i collaboratori necessari per lo svolgimento dei compiti religiosi e dei doveri amministrativi connessi con l'assistenza spirituale militare ebraica. Essi hanno contratti temporanei. I collaboratori devono essere di religione ebraica, se devono collaborare ad attività religiose. Devono dimostrare, se necessario, la loro idoneità come collaboratori nell'attività d'assistenza spirituale ebraica. La decisione sulla riuscita o meno della dimostrazione per il collaboratore è presa in accordo con il Consiglio Centrale.

#### Parte settima. Clausola di buona volontà e di pariteticità.

##### Art. 22.

Le parti contraenti risolveranno in futuro le eventuali differenze d'opinione sull'interpretazione d'una norma di questa Intesa in maniera amichevole e con buona volontà. Allo stesso modo si accorderanno su norme necessariamente da modificare.

Se il Governo federale in Intese con altre confessioni religiose dovesse accordare diritti o prestazioni che andassero al di là di quelle prevista in questa Intesa, le Parti contraenti di questa Intesa valuteranno insieme se, per il principio fondamentale di parità, siano necessaria modifiche a questa Intesa.

#### Parte ottava. Approvazione del Bundestag, entrata in vigore

##### Art. 23.

Questa Intesa ha bisogno dell'approvazione del Bundestag con legge federale.

Entra in vigore insieme all'entrata in vigore della legge federale d'approvazione.